

<p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2004, n. 662. Comune di Posta Fibreno (Fr). Piano Regolatore Generale - Delibera consiliare n. 18 del 18/04/1997. Modifica al vigente P.T.P. n. 12 ai sensi dell'art. 36 ter L.R. 06.07.1998 n. 24 Approvazione.</p>	Pag. 31
<p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2004, n. 663. Comune di Vignanello (Vt). Piano particolareggiato in variante al P.R.G. ed al Piano di Lottizzazione della zona industriale in località «Piane Trosces». D.C.C. n. 35 del 27/11/2001. Approvazione.</p>	» 79
<p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2004, n. 664. Comune di Vitorchiano (Vt). Piano particolareggiato in variante al P.R.G., in località «La Nova» Delibera di C.C. n. 28 del 26.06.2003. Approvazione.</p>	» 85
<p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2004, n. 665. Comune di Latina. Variante al P.R.G., Parco Termale. Delibera di C.C. n. 48 del 04/06/1999. Diniego di approvazione.</p>	» 91
<p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2004, n. 666. Comune di Cassino (Fr). Piano particolareggiato - zona «BR COLOSSEO», in variante al Piano Regolatore Generale. Deliberazione consiliare n. 40/12 del 13.7.1998. Legge regionale 2 luglio 1987, n. 36, art. 4. Approvazione.</p>	» 99
<p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2004, n. 667. Comune di Alatri (Fr). Variante al P.R.G. per la realizzazione di un Centro per le Attività Produttive e Cooperativistiche in località «Tecchiena». Legge 3 gennaio 1978, n. 36. (Deliberazione consiliare del 14.3.2000, n. 18). Approvazione.</p>	» 109

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

30 LUG. 2004

ADDI 30 LUG. 2004 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	MANNARILLI Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBLOTTA Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO Francesco	"
DIONISI	Armando	"	SARACENI Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI Marco	"
GARGANO	Giulio	"		

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. - 667 -

OGGETTO:

Comune di Alatri (FR) - Variante al P. R. G. per la realizzazione di un Centro per le Attività Produttive e Cooperativistiche in località "Tecchioena". Legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, comma 5 e legge regionale 2 luglio 1987, n. 36. (Deliberazione consiliare del 14.3.2000, n. 18). Approvazione



667 30 LUG. 2004

6

Oggetto: Comune di Alatri (FR) – Variante al P. R. G. per la realizzazione di un Centro per le Attività Produttive e Cooperativistiche in località "Tecchiena". Legge 3 gennaio 1978, n. 1, art.1, comma 5 e legge regionale 2 luglio 1987, n. 36.
(Deliberazione consiliare del 14.3.2000, n. 18). **Approvazione**

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Direttore del Dipartimento Territorio



Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8;

Vista la legge 3.1.1978, n.1;

Vista la legge regionale 2 luglio 1987, n. 36;

Visto il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002, n.1

PREMESSO che il Comune di Alatri (FR) è disciplinato ai fini urbanistici da un Piano Regolatore Generale approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2736 del 23.12.1971;

VISTA la deliberazione consiliare n. 18 del 14.3.2000, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Comune di Alatri (FR) ha approvato ai sensi del 5° comma dell'art.1 della legge 3.1.1978, n.1 il progetto preliminare per lavori di costruzione di un centro di incubazione ed attività produttive e cooperativistiche in località Tecchiena in variante al PRG;

PRESO ATTO CHE a seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta nei modi e forme di legge, è stata presentata n. 1 opposizione nei termini; in ordine alla quale il Comune di Alatri (FR) ha formulato le proprie controdeduzioni con D.C.C. n.22 del 7.05.2001;

RILEVATO che gli atti relativi alla Variante Generale in questione, sono stati sottoposti - ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. n.36/87 - per l'emanazione del parere di competenza, alla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica – Area 2B.6, e che tale Area con relazione n.12/LB del 20.11.2002 ha ritenuto che la variante di che trattasi, da zona Agricola – sottozona A/O a zona per attrezzature pubbliche, sia, ai soli fini urbanistici, meritevole di approvazione per i motivi nella relazione stessa riportati;

VISTA la nota 13.6.2000, n. 1002273/4 con la quale il Dipartimento Ambiente e Protezione Civile – Servizio Geologico Regionale e Conservazione del Suolo, ha espresso parere favorevole alla variante urbanistica per la costruzione di un Centro incubazione attività produttive e cooperativistiche in località Tecchiena nel Comune di Alatri ai sensi dell'art.13 della legge 2.2.1974, n.64, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- *Devono essere rispettate le prescrizioni indicate nella relazione geologica del 9.12.1999 a firma del dott. Geol. Roberto Leoni;*
- *Siano eseguite in tutta l'area del piano ed in relazione alle indagini geognostiche già eseguite, verifiche dirette sui terreni di fondazione finalizzate alla esatta ricostruzione della stratigrafia e stratimetria dei terreni, alla definizione delle caratteristiche geomeccaniche degli stessi e alla esatta ubicazione della falda idrica presente;*

667 30 LUG. 2004
30 LUG. 2004

9


- Le fondazioni dei fabbricati dovranno essere incastrate su un unico litotipo e raggiungere necessariamente i livelli non alterati evitando i contatti tra terreni diversi e aventi risposta sismica diversa ed i materiali a scadenti caratteristiche meccaniche e/o suscettibili di assestamenti se sottoposti ad azioni sismiche;
- Gli sbancamenti e i movimenti di terra dovranno essere ridotti al necessario evitando di ricarichi non protetti e di alto spessore prevedendo altresì l'asportazione preventiva dei terreni vegetali nei tratti sottoposti sia a sbancamento che a ricarico e che dovranno essere successivamente reimpiegati per la naturalizzazione dell'intervento;
- Dovranno essere necessariamente rispettate le linee di deflusso superficiale delle acque, prevedendo la riattivazione delle stesse in caso di intercettazione nel corso dei lavori evitando ogni intervento di tombamento e/o riduzione dell'alveo, così come dovranno essere opportunamente drenate e regolamentate eventuali venute d'acqua messe a giorno dai lavori;
- Le aree siano dotate di idonei sistemi di smaltimento delle acque opportunamente dimensionati secondo le superfici impermeabili da realizzare e le condizioni pluviometriche del luogo ed opportunamente collegate con sistemi idraulici presenti al fine di evitare ogni fenomeno di erosione e/o alluvionamento.
- La progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche ed in particolare:
 - Legge 2.2.1974 n.64;
 - D.M. min. LL.PP. 11.03.1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione";
 - Circ. Regione Lazio del 29.10.1980 n. 3317;
 - Circ. Regione Lazio del 23.11.1982 n. 769;
 - D.G.R. n. 2649 del 18.05.1999;
 - Circ. Min. LL.PP. del 24.9.1988 n. 30488 riguardante le Istruzioni alle norme tecniche di cui al D.M. LL.PP. 11.3.1988;
 - D.M. LL.PP. 16.1.1996 "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi";
 - D.M. LL.PP. 16.1.1996 "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche";
 - Circ. Min. LL.PP. del 10.4.1997 n. 65 riguardante le Istruzioni alle norme tecniche di cui al D.M. 16.1.1996 ".

VISTA la nota 27.11.2003, n. 111535/D3/06 con la quale il Dipartimento Economico e Occupazione – Direzione Regionale Agricoltura, non ha ritenuto di dover esprimere il parere previsto dall'art. 2 della R.L. 3 gennaio 1986, n.1 poiché la proposta urbanistica ricade su terreni non appartenenti al demanio civico, ne gravati da diritti civici.

VISTA la nota 23.04.2002, n. 467 con la quale l'Azienda USL Frosinone – Servizio Igiene Pubblica – Distretto "A" – Polo di Alatri, ha espresso parere igienico-sanitario favorevole alla variante urbanistica per la costruzione di un Centro per Attività Produttive e Cooperativistiche in località Tecchiena, a condizione che vengano rispettati:

- Legge n. 46/90 e D.P.R. n. 447/91 (norme per la sicurezza degli impianti);
- D.M. 5.7.75 per i requisiti interni (altezza e superficie);
- Deliberazione C.I. del 4.2.77 – allegato 5- norme tecniche di attuazione della Legge n. 319/76.

VISTA la determinazione direttoriale n. 1/S/1 del 19.11.2002, con la quale il Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, ai sensi del Decreto Legislativo n. 490 del 29.10.1999, ha espresso parere favorevole in ordine alla Realizzazione del Centro di Incubazione per Attività Produttive e Cooperativistiche in località "Tecchiena" a condizione che, al fine di garantire una migliore salvaguardia ambientale dei beni di interesse paesistico, rispetti le seguenti prescrizioni:



667 30 LUG. 2004

3
9

1. Le opere previste nella fascia di rispetto del corso d'acqua pubblico devono essere realizzate nelle modalità e con i materiali dell'ingegneria naturalistica e nel rispetto della vegetazione ripariale esistente;
2. Devono essere conservate le alberature di alto fusto eventualmente esistenti all'interno dell'area d'intervento;
3. Le pavimentazioni delle aree destinate a parcheggio e/o stoccaggio, antistanti le aree vincolate devono essere realizzate con elementi prefabbricati idonei alla piantumazione di manto erboso;
4. Le recinzioni esterne adiacenti alla fascia di rispetto del corso d'acqua dovranno essere preferibilmente in siepe vegetale con interposta rete metallica oppure realizzate con muretti di altezza non superiore a mt. 0.80, e le ringhiere sovrastanti devono essere realizzate in legno o in ferro con l'esclusione di qualsiasi altro materiale.

RITENUTO di condividere e fare proprio il predetto parere della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica - Area 13/E, Pianificazione Comunale Sud, reso con relazione n.12/LB del 20/11/2002 che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale **Allegato A**;

Esperita la procedura di concertazione con le parti sociali;

DELIBERA

di approvare la Variante al PRG per la realizzazione del Centro Incubazione per Attività Produttive e Cooperativistiche in località "Tecchiena", adottata dal Comune di Alatri (FR) con delibera del Consiglio Comunale n.18 del 14.3.2000 secondo le motivazioni contenute nel parere della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica - Area 13/E reso con relazione n.12/LB del 20.11.2002 che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale **Allegato A**;

Le osservazioni sono decise in conformità a quanto riportato nell'Allegato A;

Il progetto è vistato dall'Assessore all'Urbanistica e Casa nei seguenti elaborati adottati con delibera consiliare 14.3.2000, n. 18:

- All.1 - Relazione Descrittiva;
- Tav.1 - Planimetria Catastale e Fotogrammetrico;
- Tav.2 - Planimetria Ubicativa;
- Tav.3 - Piante-Sezioni-Prospetti.

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



"ALLEGATO A.doc"

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

30 LUG. 2004



ALLEG. alla DELIB. N. 667
DEL 30 LUG 2001

Dirigente dell'Area
(Arch. Bernardino Ciarra)

ALLEGATO A



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica



Area 13/E Pianificazione - Copianificazione Locale Sud

Servizio

Prot. n° 12/LA del 30-11-2002

Oggetto: Comune di Alatri (FR)
Variante al PRG per la realizzazione del Centro Incubazione per Attività Produttive
e Cooperativistiche - località Tecchiena
Deliberazione Consiliare n. 18 del 14.3.2000
L. 1/78 e LR 36/87

Vista la nota n. 21992 del 8.8.2001, assunta a protocollo il 27.8.2001 con il n.19112, con la quale l'A.C. di Alatri ha inoltrato gli atti ed elaborati relativi alla pratica in oggetto per consentire la predisposizione del parere di competenza ai sensi del DM 490/99 e della LR 36/87 e quindi pervenire all'approvazione del progetto di che trattasi che comporta variante al vigente PRG;

PREMESSO

Il Comune di Alatri è dotato di PRG approvato con Decreto n.2736 del 23.12.1971 e ricade all'interno della XII Comunità montana e del PTP n. 11, approvato con LR 24/98, successivamente modificata;

La Comunità Montana, utilizzando un finanziamento regionale, per incentivare la creazione di società o cooperative che aprano nuove attività e quindi creino nuovi posti di lavoro, ha proposto, ai sensi delle LR 82/79 e 16/96, nel territorio comunale di Alatri, la realizzazione di un 'Centro di Incubazione di attività produttive e cooperativistiche', provvedendo all'approvazione del relativo progetto con deliberazione di Giunta n. 181 del 13.12.1999;

L'A.C., aderendo all'iniziativa, con deliberazione consiliare n. 18 del 14.3.2000 ha dunque approvato, in variante al PRG, ai sensi della L. 1/78, il progetto per la realizzazione del Centro in località Tecchiena;

Dagli atti trasmessi risulta che a seguito della pubblicazione, avvenuta nei modi e nelle forme di legge, è stata presentata una opposizione, a firma di: Avv. Ferrante per conto sig.ra Tulli Giuseppina, (trasmessa anche direttamente alla Regione ed assunta al protocollo del Dipartimento 13 il 24.11.2001 con il n. 8935/A) cui l'A.C. ha controdedotto con deliberazione consiliare n. 22 del 7.5.2001, facendo proprie le controdeduzioni della XII Comunità Montana che l'aveva respinta con la Deliberazione di Giunta n. 44 del 27.2.2001;

Parte dell'area oggetto di intervento è gravata da vincolo ambientale (corso d'acqua pubblico Fosso Cavaricci), sono da ritenersi dunque cogenti le norme di tutela previste dal PTP n. 11 all'art. 6 - Protezione dei corsi e delle acque pubbliche;

CONSIDERATO

Dirigente dell'Area
(Arch. Bernardino Cinardi)



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistico

L'area interessata dal progetto, di superficie di mq. 20.000, di proprietà privata, di conformazione pressoché regolare e pianeggiante, classificata nel vigente PRG a zona Agricola - sottozona A/0 ed interessata lungo la SS.155 dalla fascia di rispetto della viabilità principale (VR/1), è solo marginalmente interessata dalla fascia di rispetto del corso d'acqua pubblico Fosso Cavaricci per la quale valgono dunque i disposti di cui all'art. 6 delle NTA del PTP 11 - Testo Coordinato approvato con DGR n. 4482 del 30.7.1999;

Il progetto in esame prevede la realizzazione di un edificio di circa 13.300 mc in cui consentire gratuitamente, per i primi tre o cinque anni di attività, la localizzazione di attività produttive locali al fine di incentivare la creazione di società o cooperative di lavoro di artigianato di servizio; è previsto altresì la sistemazione degli spazi esterni ad aree di parcheggio, verde e stoccaggio.

In ordine al vincolo ambientale questo Dipartimento, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 490/99, ha espresso parere favorevole di autorizzazione con prescrizioni (elenco 1 SUD/1 del 19.11.2002);

A seguito dell'approvazione della presente variante l'area assumerà la destinazione a 'Zona per attrezzature pubbliche - Centro Incubazione per attività produttive e cooperativistiche della XII comunità Montana 'Monti Ernici', con gli indici e i parametri che si desumono dal progetto oggetto del presente provvedimento;

RITENUTO

Che nel merito urbanistico la variante proposta risulta ammissibile;

Che relativamente all'unica opposizione pervenuta si ritiene di respingerla in uniformità alle controdeduzioni comunali espresse nella deliberazione consiliare n. 22/01;

Tutto ciò espresso e considerato questa struttura è del

PARERE

Che la Variante al PRG del Comune di Alatri (FR) per la realizzazione del Centro Incubazione per Attività Produttive e Cooperativistiche - località Tecchiena, adottata con deliberazione consiliare n. 18 del 14.3.2000, ai sensi della L. 1/78 e della LR 36/87, sia ai soli fini urbanistici, meritevole di approvazione.

Ché l'unica opposizione presentata possa essere decisa come sopra indicato.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Dr. Arch. Lucia Bontempo

Lucia Bontempo

RESPONSABILE DELL'AREA SUD
Dr. Arch. Antonello Carotenuto

Antonello Carotenuto

